



500

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

Prot. N. 4548/22702

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
30MAG 1975		
Cat.	n. Class.	Fasc.
Prot. N.	8154	

Bari 30.5.1975 19

Allegati  
Risp. al foglio del

Sig. Presidente del Consiglio  
della Regione Puglia - B A R I

OGGETTO: Regione Puglia - e, p.c.: Al Sig. Presidente della Giunta  
 Legge 26.4.1975 concernente: della Regione Puglia - B A R I  
 "Bilancio di previsione della  
 Regione Puglia per l'esercizio  
 finanziario 1975".-

In esito alla nota sopradistinta si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale indicata in oggetto ed ha manifestato, altresì, il proprio consenso alla dichiarazione di urgenza ivi contenuta.

Il Governo ha tuttavia osservato che la previsione di entrate di cui agli articoli 7 bis ed 8 appaiono eccedenti il loro presumibile ammontare rispettivamente per circa due miliardi ed un miliardo.

Sono parimenti da ritenersi eccessive e comunque non impegnative per lo Stato delle previsioni di cui ai capitoli 3 e 5 le entrate relative alle tasse di circolazione e all'imposta locale sui redditi.

Conseguentemente al fine di garantire il sostanziale equilibrio del bilancio si dovrà - in sede di gestione del bilancio ed in occasione della formazione regionale - tenersi conto della reale consistenza delle entrate. Ciò premesso, il Governo

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
30MAG 1975		
Cat.	n. Class.	Fasc.

./.

ha osservato che a fronte della quota fondo sviluppo di cui al citato articolo 8 non risulta iscritto apposito capitolo di spesa da utilizzare con leggi regionali in attuazione delle direttive CIPE. Circa lo stato di previsione della spesa il Governo ha osservato che sono incrementati taluni stanziamenti senza le occorrenti norme sostanziali ed, in applicazione dell'art.2 sono iscritti stanziamenti non corrispondenti alle norme richiamate nel medesimo articolo 2.

Detti stanziamenti risultano pertanto privi dell'occorrenza copertura finanziaria.

Nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine sono iscritte alcune voci che non hanno tale natura; nell'elenco relativo al fondo globale di cui al capitolo 297, da ripartire in distinti capitoli per spese correnti ed in conto capitale, sono inclusi provvedimenti il cui oggetto non rientra nell'ambito della materia di competenza regionale. Al riguardo, il Governo ha precisato che detta inclusione non può costituire precedente al fine dell'ulteriore corso dei provvedimenti medesimi. Le spese per il personale comandato al fine dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera sono da finanziarsi con mezzi propri dalla Regione anziché gravare sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Infine, l'articolazione dei capitoli del bilancio è eventualmente effettuabile con atto amministrativo atteso che il capitolo è l'unità fondamentale del bilancio.

Premesse quanto sopra, si restituisce la legge in parola col visto Commissariale avente pari numero e data della presente neta ai sensi e per gli effetti dell'art.127, 1° comma, della Costituzione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(DI CARIO)

*Commissariato del Governo per la Regione Puglia*